



COMUNE DI S.ANGELO DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/05/2012

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), istituita con D.Lgs 28.09.1998, n. 360 e applicata dal Comune di S. Angelo di Piove di Sacco a decorrere dall'anno 1999 a seguito della Deliberazione Consiliare n. 3 del 29/02/1999.

Art.2
ALIQUOTE

Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche a partire dal 1 Gennaio 2012 sono le seguenti:

Redditi da 0 a 15.000 euro	0,55
Redditi da 15.000,01 a 28.000 euro	0,6
Redditi da 28.000,01 a 55.000 euro	0,65
Redditi da 55.000,01 a 75.000	0,7
Redditi oltre i 75.000	0,8

Art.3
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

L'addizionale è determinata applicando in maniera progressiva al reddito imponibile calcolato ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, secondo quanto stabilito nelle norme contenute del D.Lgs n. 360 del 28 settembre 1998 e successive modificazioni, le aliquote stabilite all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 4
ESENZIONE

I contribuenti con reddito imponibile determinato ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF ai sensi dell'art. 1 –comma 4 del D.Lgs n. 360/98 fino a € 10.500,00, sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale.

Art. 5
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07.08.1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, comma 1, della Legge 11.02.2005, n. 15, è tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Viene altresì pubblicato nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 6
RINVIO DINAMICO

Le norme del presente Regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 7
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento al Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2012 unitamente alla Deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell' Economia e delle Finanze, secondo le procedure indicate nel D.M 21/05/2002.